

F.N.T.C.U.

22 MAG. 2015

AULA 'A'

10609/15



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Empty box]

R.G.N. 17834/2013

Cron. 10609

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ANTONIO LAMORGESE - Presidente - Ud. 14/01/2015
- Dott. GIOVANNI MAMMONE - Consigliere - PU
- Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Rel. Consigliere -
- Dott. LUCIA TRIA - Consigliere -
- Dott. MATILDE LORITO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 17834-2013 proposto da:

D. [redacted] D. [redacted] P. [redacted] E C. [redacted] C.F.

[redacted], in persona del legale rappresentante pro

tempore F. [redacted] M. [redacted] C.F. [redacted],

P. [redacted] A. [redacted] C.F. [redacted], P. [redacted] D. [redacted]

C.F. [redacted] tutti elettivamente domiciliati

in R. [redacted], V. [redacted] S. [redacted] P. [redacted], presso lo studio

dell'avvocato I. [redacted] B. [redacted], che li rappresenta e

difende giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

2015

137

ESISTENZA - ESISTENZA - ESISTENZA

L [REDACTED] C.F. [REDACTED] elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 17, presso lo studio dell'avvocato GIOBBE ZARDO e FULVIO ZARDO, che la rappresentano e difendono unitamente all'avvocato L [REDACTED] B [REDACTED], giusta delega in atti;


- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 9751/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/01/2013 R.G.N. 5012/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l'Avvocato B [REDACTED] I [REDACTED]

udito l'Avvocato ZARDO FULVIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo, inammissibili gli altri.





## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Roma, riformando in parte la sentenza del Tribunale di Roma, pronunciando sulla domanda di L. [REDACTED] S. [REDACTED] dichiarava: 1. l'estraneità al giudizio di P. [REDACTED] D. [REDACTED] in proprio; 2. intercorso tra la detta Locatelli e P. [REDACTED] C. [REDACTED] un rapporto di lavoro subordinato dal 1° marzo 1998 al 31 dicembre 2000 con conseguente condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni per omissione contributiva relativamente al citato periodo; 3. intercorso tra la L. [REDACTED] e la D. E. [REDACTED] di P. [REDACTED] D. [REDACTED] & [REDACTED] un rapporto di lavoro subordinato dal 1° gennaio 2001 al 17 dicembre 2005 con condanna della stessa in solido, ma con il *beneficium excussionis*, di P. [REDACTED] D. [REDACTED], P. [REDACTED] A. [REDACTED] e E. [REDACTED] D. [REDACTED], nella qualità di soci, al risarcimento del danno per omissione contributiva relativa al predetto periodo; 4. persistente il rapporto di lavoro subordinato tra L. [REDACTED] S. [REDACTED] di P. [REDACTED] D. [REDACTED] & [REDACTED] dal 17 febbraio 2005 con condanna della stessa società in solido, ma con il *beneficium excussionis*, di P. [REDACTED] D. [REDACTED], P. [REDACTED] A. [REDACTED] e P. [REDACTED] D. [REDACTED], nella qualità di soci al pagamento delle retribuzioni mensili dal licenziamento sino all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro oltre accessori.

A fondamento del *decisum*, e, per quello che interessa in questa sede, la Corte territoriale, preliminarmente, dichiarava la contumacia di Piccini Danilo in proprio (nel giudizio di appello proposto da P. [REDACTED] C. [REDACTED]), di P. [REDACTED] C. [REDACTED] (nel giudizio di appello proposto da P. [REDACTED] D. [REDACTED] in proprio), nonché di P. [REDACTED] D. [REDACTED], P. [REDACTED] A. [REDACTED] e F. [REDACTED]



M. [redacted] D. [redacted] nella qualità di soci della D. E. [redacted] di P. [redacted]  
D. [redacted] & C. [redacted] in quanto non si erano costituiti, nonostante la  
rituale notifica dei ricorsi d'appello e dei decreti presidenziali di  
fissazione dell'udienza di discussione.

Tanto precisato riteneva, tra l'altro, la Corte del merito di  
accogliere il secondo motivo di P. [redacted] C. [redacted], relativo alla sua  
estraneità al rapporto di lavoro esistente al momento del  
licenziamento intimato solo ed esclusivamente dalla società, con  
conseguente assorbimento degli altri motivi di gravame relativi anche  
all'*aliunde perceptum e percipiendum*.

La Corte <sup>territoriale</sup> ~~Sardegna~~, poi, in accoglimento dell'appello incidentale  
della Locatelli confermava, nel contenuto, tutte le pronunzie rese dal  
Tribunale in ordine al licenziamento riformandole, però, nel  
destinatario che veniva individuato nella società in solido, ma con il  
*beneficium excussionis*, con P. [redacted] D. [redacted], P. [redacted] A. [redacted] e F. [redacted]  
D. [redacted], nella qualità di soci.

Avverso questa sentenza la società in parola, P. [redacted] D. [redacted], P. [redacted]  
A. [redacted] e F. [redacted] M. [redacted] D. [redacted] ricorrono in cassazione sulla base di  
tre censure.

Resiste con controricorso L. [redacted] S. [redacted]

Vengono depositate memorie illustrative.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo le parti ricorrenti, deducendo errata valutazione,  
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ovvero omissis  
esame circa la sollevata mancanza di vocativo *in ius* di P. [redacted]



Danilo, quale socio della D. [redacted] con violazione dei diritti di difesa, illegittimità e/o irregolarità e/o nullità dell'appello incidentale e/o della sentenza impugnata, sostengono che la Corte del merito erroneamente non ha rilevato che l'appello incidentale non è stato notificato a P. [redacted] D. [redacted] nella sua qualità di socio della D. [redacted]

Il motivo non è scrutinabile.

Invero la Corte del merito, come innanzi riportato nella narrativa del processo, si è fatta carico di verificare, nel dichiarare la contumacia di alcune parti del giudizio di appello, la regolarità del contraddittorio e, quindi, di vagliare anche le regolarità della notifica dell'appello incidentale.

A fronte di tale accertamento la parte ricorrente per correttamente investire questa Corte dell'assunta mancata notifica del ricorso di appello a P. [redacted] D. [redacted] nella sua qualità di socio avrebbe dovuto, non solo trascrivere, in base al principio di autosufficienza, nel ricorso le relate di notifica, ma anche, ex artt. 366 n.6 e 369 n. 4 cpc, indicare, specificando la precisa loro allocazione negli atti processuali (Cass. S.U. 2 dicembre 2008 n.28547, Cass. Cass. 23 settembre 2009 n.20535, Cass. S.U. 25 marzo 2010 n. 7161 e Cass. S.U. 3 novembre 2011 n. 22726), e/o produrre i relativi atti processuali di cui lamenta l'erronea valutazione.

Con la seconda censura le parti ricorrenti, denunciando vizio di motivazione, rilevano che la Corte del merito nulla ha motivato circa l'*aliunde perceptum* e l'*aliunde percipiendum*.



La censura, con la quale sostanzialmente si deduce un'omessa pronuncia, è fondata.

Infatti il giudice deve tenere conto anche d'ufficio, ai fini della quantificazione del danno provocato dal licenziamento illegittimo, del c.d. *aliunde perceptum* laddove, come nella specie, la rioccupazione del lavoratore costituisca allegazione in fatto ritualmente acquisita al processo (Cass. 21 aprile 2009 n. 9464 e Cass. 29 novembre 2013 n. 26828).

Con la terza critica le parti ricorrenti deducono la cessazione dalla carica di socio in capo a P. [redacted] A. [redacted] e F. [redacted] M. [redacted] D. [redacted] giusta iscrizione al Registro delle Imprese, con sbarramento di ogni determinazione ex sentenza n. 9751/2012, successivamente emessa dalla Corte di Appello.

Il rilievo non può essere preso in considerazione in quanto relativo a questione nuova.

Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, qualora una determinata questione giuridica non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare *ex actis* la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa



(Cass. 2 aprile 2004 n. 6542, Cass. Cass. 21 febbraio 2006 n.3664 e Cass. 28 luglio 2008 n. 20518).

Nella specie la questione di cui al motivo di censura in esame non risulta trattata in alcun modo nella sentenza impugnata ed il ricorrente, in violazione del richiamato principio di autosufficienza del ricorso, non ha indicato in quale atto del giudizio precedente ha dedotto la questione precisando solo che l'allegata cancellazione è intervenuta prima della pronuncia della impugnata sentenza.

Conseguentemente il motivo in discussione è inammissibile anche in considerazione della mancata trascrizione nel ricorso, in violazione del richiamato principio di autosufficienza delle risultanze del Registro delle Imprese e della omessa ottemperanza agli oneri di specificazione e produzione di cui ai citati artt. 366 n.6 e 369 n. 4 cpc.

In conclusione il secondo motivo del ricorso va accolto e gli altri motivi rigettati.

Conseguentemente la sentenza impugnata va, in relazione al motivo accolto, cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

Si dà atto della non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, del DPR n.115 del 2002 introdotto dall'art. 17 della legge n. 228 del 2012.

P.Q.M.



La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e rigetta il primo ed il terzo motivo. Cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità <sup>appello di</sup> alla Corte di Roma in diversa composizione.

*A. Lamorgese*

Si dà atto della non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115 del 2002 introdotto dall'art.1, comma 17, della L. n.228 del 2012 per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 gennaio 2015

Il Presidente

Dott. Antonio Lamorgese

*A. Lamorgese*

Il Consigliere est.

Dott. Giuseppe Napoletano

*Giuseppe Napoletano*

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA  
**Depositato in Cancelleria**  
22 MAG. 2015  
oggi, .....  
Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA  
*Donatella Coletta*

